

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
C R O T O N E**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL SERT DI VIA PARINI IN CROTONE.**

**ART. 1**

**Oggetto**

Il Servizio ha per scopo la prevenzione e la tutela di qualsiasi azione criminosa nei confronti del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, del personale dipendente e delle persone che per legittimi motivi vi accedono.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del Servizio di Vigilanza e Portierato del Presidio nonché la Vigilanza del Servizio Tossicodipendenze (SERT) di Via Parini in Crotone.

L'appaltatore, che deve essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza rilasciata dalla Prefettura Competente, ovvero copia della licenza prefettizia con valenza funzionale nell'ambito della Provincia di Crotone, dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura del Servizio da espletare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il Servizio stesso. In caso di partecipazione alla gara secondo il modello del Raggruppamento Temporaneo di imprese ai sensi dell'Art.37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, la suddetta autorizzazione deve essere singolarmente posseduta da tutti gli operatori riuniti. Ciò anche in presenza di RTI di tipo Verticale.

Conseguentemente nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del Servizio, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'appalto.

L'importo Triennale a base di gara di Euro 1.408.320,00 è riferito alla prestazione di complessive 73.350 ore di Servizio ed è comprensivo del costo triennale relativo all'uso delle tecnologie proposte nel progetto/relazione sulle tecnologie.

Pertanto, la tariffa oraria corrisponderà al prezzo offerto diviso il numero delle ore di Servizio sopra richieste.

Il costo per l'uso delle tecnologie sarà frazionato per trentasei e dovrà essere fatturato mensilmente.

**ART. 2**

**Modalità di svolgimento del Servizio**

Il Servizio dovrà essere svolto per come appresso:

-Vigilanza del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotone N° 1 Guardia Giurata armata 24 h al giorno;

-Servizio di Ronda N° 1 Guardia Giurata armata dalle ore 12,00 alle ore 6,00 – all'inizio del turno provvederà a vigilare nei Reparti tenuto conto che dalle ore 12,00 alle ore 14,00 è consentito l'accesso ai visitatori;

-Dalle ore 14,00 dovrà garantire l'uscita dei visitatori dai Reparti;

-Dalle ore 15,30 provvederà alla chiusura porte Obitorio, porte Magazzino Dialisi, controllerà la chiusura delle porte degli Uffici e degli Ambulatori. Dopo il Servizio di Ronda nel Presidio e nei Reparti, dalle ore 19,00 alle ore 20,00 ;

-Dalle ore 20,00 dovrà garantire l'uscita dei visitatori dai Reparti e dal Presidio Ospedaliero;

-Dopo continuerà il Servizio di Ronda interna ed esterna presso il Presidio con marcatore DATEX i cui tabulati, settimanalmente, dovranno essere consegnati, per le dovute verifiche, al Coordinatore del Servizio di Vigilanza interna ed esterna del Presidio Ospedaliero;

-Alle ore 05,45 aprirà l'entrata del Presidio Ospedaliero per consentire l'accesso degli addetti al Servizio di Pulizia.

-Dalle ore 06,00 alle ore 12,00 N° 1 Guardia Giurata armata dovrà essere presente nel Presidio Ospedaliero per intervenire dove richiesto; dalle ore 08,00 alle ore 10,30 Vigilanza presso il Centro Prelievi del Presidio; fino alle ore 12,00 dovrà garantire eventuali richieste di intervento;

-Dalle ore 06,00 alle ore 20,00 N° 1 Guardia Giurata armata dovrà prestare Servizio presso il cancello lato Stadio Comunale e dovrà vietare l'ingresso degli automezzi non autorizzati;

-Dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì N° 1 Guardia Giurata armata preleverà l'incasso dell'Ufficio Ticket per il Versamento presso la Tesoreria (BNL-Crotone);

-Dal Lunedì al Venerdì, per sei ore al giorno, N° 1 Guardia Giurata armata presterà Servizio presso il SERT in Via Parini in Crotone;

-Gli utenti non deambulanti ed i portatori di handicap, che necessitino di prestazioni sanitarie, accederanno dall'ingresso lato Pronto Soccorso.

L'accesso ai locali dell'Obitorio è consentito dal cancello lato Stadio Comunale;

I veicoli appartenenti a ditte fornitrici e di manutenzione, per movimento merci e di materiale destinato al Presidio Ospedaliero, per forniture del Bar e dell'Edicola, potranno accedere attraverso il cancello lato Stadio Comunale, esclusivamente nelle ore antimeridiane.

Le Guardie Giurate armate dovranno, comunque, rapportarsi con il Coordinatore Aziendale del Servizio di Vigilanza interna ed esterna del Presidio Ospedaliero il quale, fra l'altro, comunicherà e farà eseguire eventuali modifiche sulle modalità di svolgimento del Servizio disposte dal Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero.

Le Guardie Giurate, in Servizio presso il Presidio Ospedaliero, su richiesta della Direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, almeno per una volta al mese, dovranno rendersi disponibili per l'esecuzione del controllo della presenza del Personale Dipendente presso i rispettivi Uffici, Reparti, Ambulatori, ecc.

Dovranno aver cura di prevenire e/o contrastare la manomissione degli orologi marcatempo dislocati nel Presidio Ospedaliero.

Dovranno, altresì, sorvegliare punti e beni sensibili del Presidio Ospedaliero che saranno individuati dall'Amministrazione e segnalati alla ditta aggiudicataria del Servizio.

### **ART. 3**

#### **Personale – Assicurazioni e Contratto di lavoro**

Il personale addetto alla vigilanza dovrà essere in possesso della prescritta licenza di Guardia Giurata ed in possesso di decreto di nomina a Guardia Giurata e porto d'armi in corso di validità. Durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della Ditta di appartenenza.

Gli addetti al Servizio dovranno, in ogni caso, essere in possesso o, in mancanza, iscritti ad appositi corsi di formazione per il rilascio, dell'attestato di addetti antincendio livello elevato e dovranno ritenersi, in caso di necessità, sollevati da ogni compito di vigilanza per coadiuvare gli addetti interessati all'emergenza. Tutto il personale proposto al servizio in affidamento dovrà essere munito di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti collegati tra loro e con la Centrale Operativa della ditta aggiudicataria.

Durante la permanenza nei locali:

- 1) E' assolutamente vietato allontanarsi dal proprio posto di lavoro, se non per motivi impellenti o di servizio;
- 2) E' assolutamente vietato cambiarsi di abito sul posto di lavoro;
- 3) Il telefono della postazione dovrà essere usato solo per comunicazioni urgenti e di servizio;
- 4) Avere particolare cura e pulizia del posto dove normalmente staziona il vigile;
- 5) Evitare di assumere atteggiamenti rilassati e di dequalificazione dell'immagine personale;

- 6) Mantenere un comportamento irreprendibile sia nei confronti del personale in servizio nelle singole strutture, sia nei confronti del pubblico che vi accede;
- 7) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione del Presidio Ospedaliero;
- 8) Dovrà segnalare la presenza di persone od autoveicoli che possano ingenerare sospetto, annotarne i connotati e/o targhe, dandone immediatamente comunicazione alla Direzione dell'Ente.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale, nonché dei contratti collettivi di lavoro della categoria, nazionale e locale, con riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, anche se non risulti iscritto a sindacati di categoria.

In caso di accertata inadempienza in materia, l'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpe dell'appaltatore con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 11.

Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo comma sarà a carico dell'appaltatore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'Azienda Sanitaria Provinciale dal comportamento dell'appaltatore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

L'appaltatore si obbliga:

- a comunicare all'Azienda Sanitaria Provinciale, all'inizio del rapporto contrattuale, le generalità ed il domicilio del personale che verrà occupato nel servizio di vigilanza e portierato, nonché a segnalare eventuali successive variazioni;

- a sostituire, dietro semplice richiesta, il personale non gradito all'Ente;

- a garantire la rotazione settimanale del personale di portierato;

- a far pervenire tempestivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di portierato.

La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni nelle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza malattia, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'ASP da ogni responsabilità al riguardo. La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel Servizio, condizioni normative, retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicati nella categoria.

#### **ART. 4**

##### **Danni a persone e cose**

L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato.

L'appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli Uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, nonché alle persone, dipendenti o meno dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Il danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'appaltatore, che esonera l'Azienda Sanitaria Provinciale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

#### **ART. 5**

##### **Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di mesi trentasei e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi tre a facoltà dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta.

**L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di un mese da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

In tal caso all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva, inoltre, la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento, mediante preavviso da comunicare all'appaltatore con le modalità di cui al precedente comma, almeno quindici giorni prima.

Infine, nel caso di particolari e sopravvenute esigenze, questa Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà di ogni opportuna modifica del piano di attuazione ed organizzazione per quanto concerne la regolamentazione del servizio.

Del pari, L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà di ampliare il servizio di vigilanza e portierato mediante preavviso all'appaltatore da comunicare con le stesse modalità, almeno otto giorni prima.

Nel caso che l'appaltatore non ottemperi alle richieste anzidette, l'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore stesso con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 11.

Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda Sanitaria Provinciale una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Durante tale periodo l'Azienda Sanitaria Provinciale potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

All'iniziativa di recesso dell'Azienda Sanitaria Provinciale non potrà essere opposta, da parte dell'appaltatore, la circostanza di avere già effettuato servizi di portierato nei locali oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.

Nella eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione e pretesa di qualsiasi genere.

## **ART. 6**

### **Esecuzione dell'appalto**

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal presente atto, nonché dal Bando e dal Disciplinare di Gara.

L'appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio di vigilanza e portierato con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.

All'uopo, l'appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni, comunque, necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune:

(In particolare potrà essere previsto l'obbligo per i vigili di attestare la propria presenza, utilizzando i medesimi orologi marcatempo, installati dall'Amministrazione stessa o grazie ai marcatempo di Servizio DATEX).

## **ART. 7**

### **Aggiudicazione**

L'aggiudicazione del Servizio di Vigilanza avverrà secondo le prescrizioni dell'Articolo 83 del Decreto Legislativo N° 163/2006 e s. m. i., offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti parametri:

#### **ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

##### **1) Elementi economici max - punti 60**

All'offerta complessiva (costo triennale per la prestazione di n° 73.350 ore di Servizio + costo triennale relativo all'uso delle tecnologie), per l'intero periodo, più bassa tra tutte quelle presentate, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, pari a punti 60 e, alle rimanenti offerte, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:  $p = (pM \times P_m)/P$

Dove:

p = punteggio da ricavare

pM= punteggio massimo attribuibile (60)

P= prezzo dell'offerta presa in considerazione

P<sub>m</sub>= prezzo minore

##### **2) Qualità: max punti 40, così suddivisi:**

A) Organizzazione del Servizio, max punti 20 x le metodologie tecnico-operative che offrono la migliore garanzia di sicurezza nella vigilanza espletata.

B) Supporto tecnologico attraverso l'introduzione di tecnologie evolute tese alla protezione del patrimonio ospedaliero, nonché alla regolamentazione dell'accesso e della viabilità delle aree aperte e di quant'altro riportato nell' art. 2, in modo da consentire una più efficace gestione del servizio di vigilanza e controllo - max punti 10

C) Prestazioni aggiuntive per la tutela di persone, dei luoghi di custodia dei dati sensibili, ecc.  
- max punti 10

- max n° 6 pt. X metodi e tipologie di prestazioni

- max n° 4 pt. X i tempi di attivazione e applicazione delle migliorie proposte.

Saranno ritenute idonee solamente le proposte relative al Progetto Tecnico che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 25/40; le proposte che non raggiungeranno il predetto punteggio minimo saranno escluse dalle fasi successive di gara e non si provvederà all'apertura delle relative buste contenenti le offerte economiche.

Per l'assegnazione del punteggio di qualità di cui ai superiori punti

A) Organizzazione del Servizio; B) Supporto Tecnologico; c) Prestazioni aggiuntive, le ditte partecipanti dovranno presentare un' apposito plico "OFFERTA TECNICA":

- A) Progetto Tecnico concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento del Servizio.

Dopo aver preso visione delle caratteristiche strutturali del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone e della Struttura di Via Parini (SERT), il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui presterà la sua opera.

- B) Progetto/Relazione sulle tecnologie di ultima generazione tese alla protezione del patrimonio ospedaliero, nonché alla regolamentazione dell'accesso e della viabilità delle aree aperte e di quant'altro riportato nell'art.2 del capitolato speciale d'appalto, in modo da consentire una più efficace gestione del servizio di vigilanza e controllo;

- C) Prestazioni aggiuntive per la tutela di persone, dei luoghi di custodia dei dati sensibili, ecc. .  
Per quanto riguarda le caratteristiche delle prestazioni aggiuntive proposte, la ditta concorrente dovrà presentare una relazione specificando la tipologia dei servizi e le modalità di utilizzo in

ragione delle reali esigenze dell'azienda appaltante. I costi per tali servizi dovranno, comunque, essere ricompresi nell'offerta economica.

I punti A), B), C) saranno oggetto di valutazione secondo i criteri di aggiudicazione da parte di apposita Commissione Tecnica, dovranno essere dettagliate le modalità, i mezzi e le tecnologie che si intendano utilizzare per conferire alla gestione del servizio il massimo livello di efficienza. Tali elementi (mezzi e tecnologie) dovranno essere oggetto di indicazione circa l'impegno economico richiesto, fermo restando che la relativa valutazione inciderà esclusivamente sul giudizio di efficienza e validità del sistema.

I progetti presentati in sede di gara, non verranno restituiti né i concorrenti potranno pretendere i rimborsi spesi per le fasi di studio e progettazione.

## **ART. 8**

L'appaltatore, qualora non risieda nella città in cui svolge il servizio, dovrà nominare, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante in loco munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

In caso di omissione l'Azienda Sanitaria Provinciale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art. 11.

L'appaltatore dovrà, inoltre, indicare il nominativo di un proprio addetto presente sul posto di lavoro al quale l'Azienda Sanitaria Provinciale potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente Capitolato allorché ravvisi, a proprio giudizio, la necessità e l'opportunità di un'immediata evasione della richiesta stessa.

## **ART. 9**

### **Cauzione e pagamento**

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito, nei modi di Legge.

Il pagamento delle fatture, che dovranno pervenire in duplice copia, avverrà entro novanta giorni ricorrenti dalla data di ricezione al Protocollo Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Sull'importo delle fatture sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Azienda Sanitaria Provinciale a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattuale previsto.

Qualora dal controllo delle firme di presenza (o cartellini marcatempo) degli addetti al servizio, l'Azienda Sanitaria Provinciale riscontrasse parziali mancate prestazioni, l'appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di procedere all'applicazione della penale ai sensi del successivo art. 11.

Le trattenute per le mancate prestazioni di cui al comma precedente, saranno calcolate con le stesse modalità di cui al successivo art. 10.

## **ART. 10**

### **Penalità**

L'appaltatore sarà sottoposto ad una penale variabile dal 3% al 7% dell'importo di un mese per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali che fosse riscontrata e contestata.

La misura della penale, nei limiti delle percentuali suddette, sarà stabilita in relazione alle entità delle infrazioni rilevate ed alla loro frequenza.

La penale sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità particolari.

Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame.

Se l'inadempienza perdura, l'Azienda Sanitaria Provinciale ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, alla esecuzione dei servizi in danno dell'appaltatore, a carico del quale resterà l'onere del

maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggiore danno subito, salva ogni altra azione che l'Azienda Sanitaria Provinciale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **ART. 11**

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'Azienda Sanitaria Provinciale, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10, provvederà a trattenere il relativo importo corrispondente al periodo di arbitraria sospensione, da determinare con i criteri di cui al successivo art. 12 e, ove lo ritenga opportuno, all'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'appaltatore la spesa eccedente l'importo trattenuto, restando salva ogni altra azione o ragione.

#### **ART. 12**

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda Sanitaria Provinciale opererà sulla fattura mensile le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

#### **ART. 13**

##### **Risoluzione del Contratto**

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di rescissione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Azienda Sanitaria Provinciale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Azienda Sanitaria Provinciale con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di messa in mora nè di pronuncia giudiziale.

#### **ART. 14**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.

#### **ART. 15**

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti sono di competenza del Foro di Crotone dove ha luogo l'esecuzione del contratto.

**Si accettano incondizionatamente tutte le clausole inserite e/o richieste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.**

**Timbro e firma per accettazione**